




**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA

Anno 2023
Tit. I
Cl. 8
Fasc. 2023-I/8.10
N. Allegati 3
Rif. //
 e-mail

e p.c.

Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Capi Ufficio
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento
Ai Manager Didattici per la Qualità

Al Direttore Generale

Oggetto: Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi – materiali Anac

Si informa che per supportare le amministrazioni pubbliche nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, l'Autorità nazionale anticorruzione – Anac mette a disposizione una sorta di “manuale pratico” ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.

L'Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, confluita in una guida pratica, a disposizione di tutti.

Per questa ragione, si allegano i seguenti tre documenti:

1. Il primo, intitolato ***Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità***, che è composto da due sezioni:
 - a) una tabella nella quale vengono indicati il riferimento normativo nel quale è contenuta l'ipotesi e le pronunce dell'Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva;
 - b) una seconda sezione con alcuni *focus* relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.
2. Il secondo documento ***Pillole*** esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013” contiene undici sintesi esplicative con i relativi riferimenti normativi.
3. Il terzo documento ***Elaborazione di 'pillole' esplicative in materia di gestione e prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi*** riguarda il conflitto di interessi su cui Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, di aiuto all'operato di ciascun Ente.

Le singole amministrazioni restano quindi competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti.



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9500
Email: trasparenza@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!



Tuttavia, l'Autorità fornisce indirizzi generali sull'applicazione della normativa come in questo caso, attraverso sei principi (pillole), sulla materia del conflitto di interessi.

Si ringrazia della collaborazione.

Allegati:

1. Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità
2. Pillole
3. Elaborazione di 'pillole' esplicative in materia di gestione e prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi

Varese, *data della firma digitale*

Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
Dott.ssa Alessandra Bezzi
Firmato Digitalmente

Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Alessandra Bezzi
Tel. +39 0332 21 9500 – trasparenza@uninsubria.it



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

*CATALOGAZIONE DELLE DELIBERE ANAC
IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ*



L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella propria attività istituzionale, si confronta con tutti i soggetti coinvolti e interessati all'ambito dell'applicazione delle complesse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo n. 39/2013.

Al fine di supportare l'attività degli *stakeholders*, dei soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013 nonché dell'attività stessa dell'Autorità, è stata quindi effettuata una ricognizione ragionata delle delibere dell'Autorità adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità.

Sommario

Il documento è composto dalle seguenti sezioni:

Sezione n. 1: Tabella sinottica di riepilogo: presenta una tabella sinottica nella quale, in relazione ad ogni fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità recata dalle disposizioni del d.lgs. 39/2013, vengono indicati: a) il riferimento normativo del d.lgs. n. 39/2013 nel quale è contenuta l'ipotesi; b) le pronunce dell'Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva.

Sezione n. 2: Focus su pronunce dell'ANAC relative a specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità: contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Sezione numero 1

Tabella sinottica di riepilogo

<i>Ipotesi</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Pronunce dell'ANAC pubblicate</i>	<i>Link delibere</i>
Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	Articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 306/2020 Delibera n. 685/2020 Delibera n. 782/2020 Delibera n. 121/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-306-del-01-aprile-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-685-del-29-luglio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-782-del-07-ottobre-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-121-del-9-marzo-2022
Inconferibilità di incarichi per provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di destinazione o per pregresso svolgimento di attività professionale in favore della medesima	Articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 150/2020 Delibera n. 376/2021 Delibera n. 630/2021 Delibera n. 669/2021 Delibera n. 676/2021 Delibera n. 161/2022 Delibera n. 272/2022 Delibera n. 326/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-150-del-19-febbraio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-376-del-05-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-630-del-15-settembre-2021.pdf https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-669-del-28-settembre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-676-del-6-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-161-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-272-del-7-giugno-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-326-del-13-luglio-2022

<p>Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati</p>	<p>Articolo 5 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 237/2020 Delibera n. 713/2020</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-237-del-19-febbraio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-713-del-04-agosto-2020</p>
<p>Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</p>	<p>Articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 445/2020 Delibera n. 65/2021 Delibera n. 207/2021 Delibera n. 271/2021 Delibera n. 386/2021 Delibera n. 399/2021 Delibera n. 400/2021 Delibera n. 439/2021 Delibera n. 491/2021 Delibera n. 507/2021 Delibera n. 677/2021 Delibera n. 691/2021 Delibera n. 157/2022 Delibera n. 159/2022 Delibera n. 244/2022 Delibera n. 296/2022</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-445-del-27-maggio-2020 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-65-del-20-gennaio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-207-del-03-marzo-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-271-del-30-marzo-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-386-del-27-aprile-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-399-del-19-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-400-del-19-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-439-del-26-maggio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-491-del-16-giugno-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-507-del-16-giugno-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-677-del-6-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-691-13-ottobre-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-159-del-30-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-244-del-18-maggio-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-296-del-21-giugno-2022</p>
<p>Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali</p>	<p>Articolo 9 del d.lgs. n. 39/2013</p>	<p>Delibera n. 211/2020</p>	<p>https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-211-del-19-febbraio-2020</p>

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali	Articolo 11 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 64 /2021 Delibera n. 256/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-64-del-20-gennaio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-256-del-18-maggio-2022
Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali	Articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013	Delibera n. 580/2021 Delibera n. 105/2022 Delibera n. 286/2022	https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-580-del-28-luglio-2021 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-105-2-marzo-2022 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-286-14-giugno-2022

Sezione numero 2

Focus su pronunce dell'ANAC relative a specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità

Focus relativi alle fattispecie di inconferibilità previste dal d.lgs. 39/2013

Articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (lettera così modificata dall'art. 1 della legge n. 35 del 2022) b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di

incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 306 del 1 aprile 2020

La situazione di inconferibilità derivante da intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati catalogo di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 cessa di diritto ove venga pronunciata sentenza di proscioglimento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-306-del-01-aprile-2020>

DELIBERA n. 685 del 29 luglio 2020

La comunicazione in via formale dell'interessato all'amministrazione di appartenenza della sopravvenienza di una sentenza di condanna a suo carico determina il dies a quo a partire dal quale si applica l'inconferibilità nella durata prevista dall'art.3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-685-del-29-luglio-2020>

DELIBERA n. 782 del 7 ottobre 2020

Si applica l'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 all'incarico di Presidente - dotato di deleghe gestionali dirette - del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, qualificabile come ente pubblico non economico di livello provinciale ex art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-782-del-07-ottobre-2020>

DELIBERA n. 121 del 9 marzo 2022

Il dies a quo del decorso del periodo di interdizione, ex art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, coincide con la data del primo atto con cui l'amministrazione - presso cui presta servizio il dipendente interessato - manifesta la propria conoscenza della sentenza di condanna. È, infatti, da tale momento che l'ente è, ragionevolmente, tenuto ad attivarsi per verificare la sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità e per adottare i relativi atti consequenziali.

Si applica, in ogni caso, la disciplina dettata dall'art. 35bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al caso in cui il dipendente condannato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, abbia scontato il periodo di inconferibilità dettato dall'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

In senso conforme cfr. Del. n. 159 del 27 febbraio 2019

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-121-del-9-marzo-2022>

Articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

“A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali,

regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 150 DEL 19 FEBBRAIO 2020

La fattispecie recata dall'art. 4, co. 1 lett. a), del d.lgs. n. 39/2013 è applicabile solo a coloro che provengano da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione- ente pubblico conferente l'incarico, tale divieto, viceversa, non opera verso coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche nell'ambito degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nel caso in esame si esclude la riconducibilità del Consorzio nella categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione conferente l'incarico in questione poiché il Consorzio è “ente in house” di una serie di pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, infatti, occorre considerare quanto già affermato da questa Autorità - cfr. delibera n. 718/2018 - in un caso analogo ove l'ente (di provenienza) assumeva il ruolo di “longa manus” della pubblica amministrazione: “nel caso esaminato, non ci troviamo nel mondo delle imprese private che hanno un rapporto con l'amministrazione perché sono da questa regolate o finanziate e possono avere interesse a condizionarne l'azione in senso favorevole ai propri interessi, ma in quello, opposto, dell'amministrazione in senso ampio”.

Tenuto, dunque, conto della composizione societaria, delle funzioni svolte e dell'assenza dello scopo di lucro nella finalità del Consorzio, si nega in radice la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che vi sia quel conflitto tra interessi pubblici e privati che la preclusione in parola intendeva disciplinare e arginare. Si trascurerebbe, dunque, la ratio della norma ad estendere il più gravoso regime di preclusioni in assenza dalla necessità di approntare una tutela maggiormente incisiva, tenuto conto del fatto che non si palesa il rischio che il soddisfacimento dell'interesse privato venga anteposto a quello pubblico”.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-150-del-19-febbraio-2020>

DELIBERA n. 376 del 5 maggio 2021

L'incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni e/o negli enti pubblici, ai fini dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, rileva nell'ipotesi in cui, da una verifica effettuata in concreto, risulti ad esso riconducibile l'esercizio di competenze di amministrazione e di gestione idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari dei poteri di regolazione e/o finanziamento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-376-del-05-maggio-2021>

DELIBERA n. 630 del 15 settembre 2021

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, una stabile attività professionale a favore dell'ente che conferisce l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio che aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-630-del-15-settembre-2021.pdf>

DELIBERA n. 669 DEL 28 SETTEMBRE 2021

Non è integrata la fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 quando un soggetto, già dipendente pubblico, abbia reso, in regime di distacco, in favore della stessa pubblica amministrazione conferente l'incarico dirigenziale di destinazione un'attività professionale. La ratio sottesa alla fattispecie citata è, infatti, assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa, innestandosi strutturalmente nella pubblica amministrazione finanziaria e/o regolante.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-669-del-28-settembre-2021>

DELIBERA n. 676 del 6 ottobre 2021

La pregressa attività di supporto al responsabile unico del procedimento - resa nei confronti dell'amministrazione conferente l'incarico - costituisce "attività professionale" per l'operatività dei divieti di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, richiedendo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore oggetto dell'incarico e che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente.

In senso conforme cfr. Del. n. 207 del 13 marzo 2019

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-676-del-6-ottobre-2021>

DELIBERA n. 161 del 30 marzo 2022

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, una stabile attività professionale, quale l'incarico di supporto al RUP, a favore dell'ente che conferisce l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio che aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

In senso conforme cfr. Del. nn. 630 del 15 settembre 2021 e 676 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-161-del-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 272 del 7 giugno.2022

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 nel conferimento di un incarico di Responsabile comunale a favore di un soggetto che abbia svolto in proprio attività professionale - di carattere non occasionale - retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico. A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità ha già evidenziato che "Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013".

In senso conforme cfr. Del. nn. 1001 del 21 settembre 2016, 925 del 13 settembre 2017 e 630 del 15 settembre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-272-del-7-giugno-2022>

DELIBERA n. 326 del 13 luglio 2022

Si applica l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39 al caso in cui il soggetto interessato, in provenienza, abbia svolto, nei due anni precedenti, attività professionale in proprio presso l'ente conferente l'incarico dirigenziale esterno qualora quest'ultimo sia relativo al medesimo settore o allo stesso ufficio.

In senso conforme cfr. Del. n. 630 del 15 settembre 2021 e n. 676 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-326-del-13-luglio-2022>

Articolo 5 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 237 DEL 19 FEBBRAIO 2020

Non si applica l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora il candidato ad assumere l'incarico di Direttore Amministrativo di un'azienda sanitaria locale abbia svolto, in provenienza, un incarico dirigenziale nell'ambito di una clinica convenzionata con il sistema sanitario di un'altra regione.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-237-del-19-febbraio-2020>

DELIBERA n. 713 DEL 4 AGOSTO 2020

Si applica il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ai dirigenti tecnico-amministrativi, non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-713-del-04-agosto-2020>

Articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013: inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

“1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 445 DEL 27 MAGGIO 2020

Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconfiribile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconfiribile.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-445-del-27-maggio-2020>

DELIBERA n. 65 DEL 20 GENNAIO 2021

Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti di un Comune, rilevante per l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, deve farsi riferimento al nuovo sistema di contabilità demografica effettuato dall'ISTAT attraverso il censimento permanente della popolazione delle abitazioni, sulla base del quale è dichiarata la popolazione legale.

In senso difforme cfr. orientamento n. 83 del 2014

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-65-del-20-gennaio-2021>

DELIBERA n. 207 DEL 3 MARZO 2021

Non sussistono le ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1 lettera d) e comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 qualora colui che sia stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico assuma l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, nelle ipotesi previste dall'art. 11 comma 11 del d.lgs. 175/2016.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-207-del-03-marzo-2021>

DELIBERA n. 271 del 30 marzo 2021

È configurabile una situazione di controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, laddove si riconosca ad una pubblica amministrazione/ente pubblico il potere di nominare i vertici o i componenti degli organi di un ente di diritto privato, tanto in via diretta, quanto in via indiretta, ovvero per il tramite di un'altra società. Nella delibera in esame si è scrutinata l'applicabilità, in particolare, dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-271-del-30-marzo-2021>

DELIBERA n. 386 del 27 aprile 2021

Le società che gestiscono centri termali quando erogano prestazioni medico specialistiche nonché riabilitive (a titolo esemplificativo quelle di riabilitazione neuromotoria e di idrokinesiterapia), in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale rientrano nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", ai sensi del d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39, venendo soddisfatti i requisiti di governance e quello funzionale teso a soddisfare l'interesse collettivo previsti dalla norma. Pertanto è stata riconosciuta la piena operatività del divieto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-386-del-27-aprile-2021>

DELIBERA n. 399 del 19 maggio 2021

Si applica l'ipotesi di inconferibilità dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 anche nel caso in cui il Presidente rinunci alla titolarità delle deleghe gestionali dirette, successivamente al conferimento dell'incarico. Ciò in quanto, trattandosi di inconferibilità e, dunque, di un vizio originario e genetico del conferimento, non è consentita un provvedimento di sanatoria di tale illegittimità.

La carica di amministratore unico rientra nella definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", di cui all'art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 poiché la titolarità di poteri gestionali risulta insita nell'incarico in esame.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-399-del-19-maggio-2021>

DELIBERA n. 400 del 19 maggio 2021

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013 qualora colui che sia stato consigliere regionale assuma l'incarico di commissario straordinario di ente pubblico di livello regionale, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-400-del-19-maggio-2021>

DELIBERA n. 439 del 26 maggio 2021

Le fondazioni di partecipazione rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, in particolare, nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" allorquando ricorrano le condizioni (requisito di governance e requisito funzionale) prescritte dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013 [In tale ipotesi si era valutata l'operatività della causa di inconferibilità recata dall'art. 7 del citato decreto].

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-439-del-26-maggio-2021>

DELIBERA n. 491 del 16 giugno 2021

L'incarico di Presidente rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all'art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in presenza di deleghe gestionali dirette. È da considerarsi quale delega gestionale diretta, l'attribuzione al

Presidente della qualifica di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Tale mansione determina, infatti, la titolarità di rilevanti poteri di organizzazione, gestione e controllo connessi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal testo di legge in materia di sicurezza del lavoro.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-491-del-16-giugno-2021>

DELIBERA n. 507 del 16 giugno 2021

L'incarico di Commissario straordinario di nomina prefettizia non rileva ai fini della configurabilità delle fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. Tale incarico - assunto ai sensi degli artt. 141 e ss. TUEL - pur sostituendo un organo politico, per le modalità di nomina e la natura non politica dei poteri ad esso attribuiti, non può essere assimilato all'incarico politico che va a sostituire, con ciò venendo meno il passaggio tra carica politica e incarico amministrativo sotteso alla causa di inconferibilità in questione.

Le associazioni di diritto privato, non vigilate, né finanziate, né regolate dall'interesse pubblico, ovvero nelle quali non viene esercito da parte dell'amministrazione pubblica il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli stessi (nel caso di specie ci si riferisce a enti che svolgono attività di natura sindacale a tutela degli interessi dei propri associati), non rientrano negli enti destinatari delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-507-del-16-giugno-2021>

DELIBERA n. 677 del 6 ottobre 2021

L'Autorità, valutando la sussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. D) del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dell'incarico di Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico, ha scrutinato i poteri connessi al suddetto incarico, precisando che: "Al riguardo, per quanto attiene alle principali competenze statutarie del Presidente [...] le stesse attengono: - alla convocazione, presidenza e controllo sul regolare svolgimento delle riunioni del CdA [...]; - alla firma sociale libera e rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi [...].

Per ciò che attiene, in particolare, a quest'ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società. In altro caso, infatti, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021) [...] Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia: il potere di firma sociale libera del Presidente, l'assenza allo stato di un Direttore Generale ed anche (ma non solo) i poteri del CdA, si può ritenere che il Presidente rientri nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013".

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-677-del-6-ottobre-2021>

DELIBERA n. 691 del 13 ottobre 2021

L'incarico di Presidente, al fine dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. D del d.lgs. n. 39/2013, è sussumibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. È da considerarsi quale delega gestionale diretta il potere di firma attribuito al Presidente, implicando il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente.

Inoltre, fermo restando quanto precede, anche volendo guardare alle competenze del Consiglio di Amministrazione presieduto dal soggetto in questione, si rileva lo Statuto attribuisca al CdA della Fondazione l'esercizio di “tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione”, comprese le delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili. Con riferimento a tali aspetti, si ricorda che, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, il giudice amministrativo ha motivato l'applicazione del regime di inconferibilità al Presidente di un ente, per il solo fatto che fosse membro del Comitato direttivo dell'ente stesso cui lo statuto attribuiva importanti funzioni di gestione. Al riguardo si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte dell'ampia formulazione dello statuto - secondo cui il CdA ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli affari che vengono deliberati - vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, elemento ritenuto di per sé significativo ai fini dell'inconferibilità anche dal precedente ANAC sopra citato. Si consideri, in ogni caso, che il CdA, come visto sopra, è investito anche di decisioni gestorie alquanto incisive (es. delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili)”.

In senso conforme cfr. Del. n. 491 del 16 giugno 2021 e n. 667 del 6 ottobre 2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-691-13-ottobre-2021>

DELIBERA n. 159 del 30 marzo 2022

Il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico soggiace alla disciplina di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nel caso in cui sia dotato di deleghe gestionali dirette; per valutarne il possesso occorre avere riguardo al riparto di competenze stabilito nello statuto e in eventuali atti successivi, quali deleghe di funzioni o procure.

L'eventuale temporanea attribuzione di poteri gestionali ulteriori che, però, trovino giustificazione e fondamento nello svolgimento di incarichi aggiuntivi, assunti ad interim da parte del medesimo soggetto, non rileva nell'ottica di qualificare l'incarico presidenziale. (Nel caso di specie, il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico, privo di deleghe gestionali dirette, ha assunto, ad interim ed in ragione di circostanze eccezionali, il ruolo di direttore generale, dotato, invece, di poteri gestori. Non si è ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 poiché tale disposizione richiede che “il” Presidente del CdA sia dotato dei predetti poteri affinché sia integrata la preclusione in parola).

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-159-del-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 157 del 30 marzo 2022

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora, senza rispettare il prescritto periodo di raffreddamento di un anno, un componente dell'organo di indirizzo di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, venga nominato liquidatore di un ente di diritto privato in controllo pubblico di una provincia della medesima regione.

La figura del liquidatore, per le funzioni svolte e in ragione degli ampi poteri gestori - seppur funzionali allo scioglimento della società - può essere equiparata a quella dell'organo che va a sostituire, ossia all'amministratore unico o all'amministratore delegato, tenuto conto che l'art. 1, co. 2, lett. l), parla di "incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di ogni altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

In senso conforme cfr. Orientamenti nn. 21 e 22 del 28 maggio 2014, n. 56 dell'11 luglio 2014, Del. n. 1204 del 22 novembre 2017.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-del-30-marzo-2022>

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora il liquidatore di un ente di diritto privato in controllo pubblico di una provincia venga nominato presidente con deleghe di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 15mila abitanti, della medesima regione.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-157-30-marzo-2022>

DELIBERA n. 244 del 18 maggio 2022

Si applica il d.lgs. n. 39/2013 alla figura del commissario liquidatore laddove sia riconducibile alla categoria di incarichi descritti nell'art. 1, co. 2, lett. l) del medesimo d.lgs.. A tal fine occorre valutare il possesso di "deleghe gestionali dirette".

In senso conforme cfr. Del. nn. 233/2017 ,1204/2017 e 269/2021

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-244-del-18-maggio-2022>

DELIBERA n. 296 del 21 giugno 2022

Sussiste l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora, senza rispettare il prescritto periodo di raffreddamento di un anno, l'Amministratore Unico di un ente di diritto privato in controllo pubblico venga nominato Presidente con deleghe di un ente di diritto privato in controllo pubblico nella medesima regione.

In senso conforme cfr. Del. n. 677 del 6 ottobre 2021.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-296-del-21-giugno-2022>

Focus relativi alle fattispecie di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013

Articolo 9 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 211 del 19 febbraio 2020

Si applica l'art. 9 del d.lgs. n. 39 del 2013 ad una fondazione di partecipazione che risulti qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico" secondo la definizione dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013 allorquando, pur se la maggioranza del capitale sociale è posseduto dai privati, spetta ad una pubblica amministrazione o ad un ente pubblico il potere di nominare i vertici o i componenti degli organi.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-211-del-19-febbraio-2020>

Articolo 11 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

“1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 64 del 20 gennaio 2021

L'incarico di Presidente rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in presenza di deleghe gestionali dirette. Sono da considerarsi quali deleghe gestionali dirette, a titolo esemplificativo, l'attribuzione al Presidente del potere di: firmare i contratti, gli altri atti e la corrispondenza; firmare gli addebiti di contribuzione; promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza; ordinare i pagamenti e le riscossioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-64-del-20-gennaio-2021>

DELIBERA n. 256 del 18 maggio 2022

Sussiste quindi l'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di Presidente di una Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e quello di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico da parte di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti sito nella stessa Regione della CCIAA.

In senso conforme cfr. delibera ANAC n. 1185 del 19 dicembre 2018

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-256-del-18-maggio-2022>

Articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013: incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.

Delibere rese dall'ANAC nel triennio 2020 - 2022

DELIBERA n. 580 del 28 luglio 2021

Quanto all'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l'ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l'orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell'assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l'ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall'art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L'orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell'art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale».

Applicando tali principi di diritto, l'Autorità ha escluso nel caso di specie la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 giacché *“In base a quanto fin qui riportato ed in particolare alle funzioni concretamente e specificatamente attribuite all'arch. [...], si ritiene che la P.O. sopra esaminata, conferita ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2016-2018 - e non ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUEL -, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013, e che, pertanto, non sia integrata la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. 39/2013.*

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-580-del-28-luglio-2021>

DELIBERA n. 105 del 2 marzo 2022

Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 qualora un incarico di responsabilità, alla luce dell'analisi concreta delle funzioni ad esso connesse, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettere j) e k) del d.lgs. n. 39 del 2013.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-105-2-marzo-2022>

DELIBERA n. 286 del 14 giugno 2022

Non si applica l'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ad un titolare di contratto di collaborazione con un ente di diritto privato in controllo pubblico che non eserciti i poteri e le competenze di gestione e amministrazione tipiche degli incarichi dirigenziali, per come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k) del medesimo decreto legislativo.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-286-14-giugno-2022>



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

*"Pillole" esplicative in materia di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013*

Pillola n. 1

Al fine di valutare la riconducibilità di un incarico tra quelli di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, è da ritenersi meritevole di particolare attenzione il potere di firma sociale, considerando che tale competenza gestionale implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013: *"per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".*

Delibera n. 677 del 6 ottobre 2021: *"Per ciò che attiene, in particolare, a quest'ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società. In altro caso, infatti, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021)[...] Al riguardo, si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte della lata formulazione dello statuto – secondo cui il CdA ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, ritenuto di per sé elemento significativo ai fini dell'inconferibilità dal precedente dell'Autorità sopra citato".*

Delibera n. 691 del 13 ottobre 2021: *"Per ciò che attiene, in particolare, alla competenza della firma sociale cd. libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente. In un altro caso, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021)[...]".*

Delibera n. 491 del 16 giugno 2021: *"Per quanto concerne il secondo aspetto, ovvero il potere di firma attribuito al presidente è emerso – a seguito di interlocuzione con l'ente interessato – che, analogamente a quanto suesposto, esso sia stato trasferito al consigliere delegato. In particolare, nell'atto di accettazione dell'incarico sottoscritto omissis, si legge che la omissis "dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica a lei conferita subordinando l'attestazione di insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al ruolo di Presidente al verificarsi, nel primo e imminente consiglio di amministrazione, dell'assegnazione di ogni qualsivoglia delega gestionale diretta al vice presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. omissis dello statuto omissis, in modo tale da non avere alcun ruolo operativo o alcuna attività tipica di gestione". Dal verbale assembleare del omissis, emerge, infatti, che "vengono richiamate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 art. 7, comma 2 lettera d) e art. 1 comma 2 lettera l). Il Consiglio di Amministrazione attribuisce quindi al Presidente della società i compiti istituzionali di impulso, coordinamento e di rappresentanza previsti dall'art. 27 dello Statuto e dal codice civile. (...) Alla luce di quanto suesposto, non può ritenersi che all'incarico di Presidente, nell'attuale assetto societario, siano connesse "deleghe gestionali dirette" come richiesta dalla menzionata disposizione. Tale considerazione vale ad escludere la sussistenza della prospettata fattispecie di inconferibilità. Tuttavia, occorre precisare che, ove le deleghe conferite al consigliere di amministrazione venissero revocate in futuro, si determinerà immediatamente una situazione di inconferibilità, essendo sussumibile, in quel caso, l'incarico di Presidente del Consorzio nell'ambito della predetta categoria. Pertanto l'ente dovrà informare l'Autorità di ogni eventuale futura modifica riguardante le deleghe suesposte"*

Pillola n. 2

L'Autorità, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito delle successive pronunce della giurisprudenza amministrativa, procede ad analizzare – con un approccio casistico – i poteri concretamente attribuiti al Presidente di un organo collegiale ovvero allo stesso organo collegiale presieduto, vagliandone la natura.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013: *“per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.*

Delibera n. 256 del 18 maggio 2022: *“Infatti, l'Autorità, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito delle successive pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, sentenza n. 126 del 2018 del Consiglio di Stato, che ha posto l'accento, ai fini applicativi del d.lgs. n. 39, sulla rilevanza dei poteri dell'organo esecutivo), procede ad analizzare – con un approccio casistico – i poteri concretamente attribuiti al Presidente di un organo collegiale ovvero allo stesso organo collegiale presieduto, vagliandone la natura [...] Tenendo conto, quindi, dei poteri di cui il Presidente è titolare – sia in via autonoma che come componente della Giunta, organo esecutivo dell'ente – si ritiene tale incarico rientrante tra quelli di amministratore di ente pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013”.*

Delibera n. 346 del 20 luglio 2022: *“Nell'analisi della natura giuridica dell'incarico in questione occorre poi tenere altresì conto dei poteri attribuiti nel suo complesso al Consiglio di Amministrazione della società. Infatti, l'Autorità, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito delle successive pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, sentenza n. 126 del 2018 del Consiglio di Stato, che ha posto l'accento, ai fini applicativi del d.lgs. n. 39, sulla rilevanza dei poteri dell'organo esecutivo), procede ad analizzare – con un approccio casistico – i poteri concretamente attribuiti al Presidente di un organo collegiale ovvero allo stesso organo collegiale presieduto, vagliandone la natura”.*

Pillola n. 3

La natura giuridica degli Ordini e dei Collegi professionali è quella di enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013: *“per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”.*

Delibera n. 648 del 10 luglio 2019: *“Si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis, Cass., Sez. I, n. 21226 del 14.10.2011). Sulla questione è intervenuta più volte anche l'Autorità la quale, riconosciuta la natura di enti pubblici non economici agli ordini ed ai collegi professionali, ha ritenuto applicabili agli stessi le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati (delibera n. 145/2014, delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, delibera n. 1244 del 29 novembre 2017 – tutte disponibili sul sito istituzionale)[...]. Ne consegue che alla carica di Presidente dell'Ordine dei omissis di omissis, in quanto incarico riconducibile alla definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013, può ritenersi applicabile la fattispecie di inconfiribilità di cui al successivo articolo 3”.*

Delibera n. 782 del 7 ottobre 2020: *“Con riferimento alla questione in esame la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis Cass., Sez. I, n. 21226 del 14.10.2011). Sulla questione è intervenuta più volte anche l'Autorità la quale, riconosciuta la natura di enti pubblici non economici agli ordini ed ai collegi professionali, ha ritenuto applicabili agli stessi le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012”.*

e ai decreti delegati (delibera n. 145/2014, delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, delibera n. 1244 del 29 novembre 2017; più recentemente delibera n. 648 del 10 luglio 2019 – tutte disponibili sul sito istituzionale). [...] Ne consegue che il Consiglio provinciale dell'Ordine dei omissis di omissis può essere annoverato nella categoria degli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013”.

Pillola n. 4

La pregressa attività di supporto al RUP – resa nei confronti dell'amministrazione conferente l'incarico - costituisce “attività professionale” per l'operatività dei divieti di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, richiedendo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore oggetto dell'incarico e che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente.

Riferimenti:

Art. 4 del d.lgs. n. 39/2013: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013: “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”.

Delibera n. 630 del 15 settembre 2021: “Nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico, l'omissis ha svolto in proprio attività professionale (di supporto al RUP, ndr) retribuita dal medesimo ente locale che, in data 26.09.2019, ha provveduto a conferirgli l'incarico dirigenziale esterno relativo al settore dell'Area Servizi per il Territorio, ossia il medesimo settore che fino a qualche mese prima aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni. Pertanto, sulla base degli elementi sopra indicati relativi alla quantità e qualità dei precedenti rapporti professionali intercorsi tra la professionista interessata e l'ente locale, si ritiene che l'attività svolta dall'omissis assuma rilievo come attività professionale di tipo stabile e continuativo. Sussiste, dunque, il requisito in provenienza richiesto dall'art. 4 d.lgs. 39/2013 ossia di aver svolto in proprio attività professionale retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico”.

Delibera n. 676 del 6 ottobre 2021: “Innanzitutto questa Autorità ha già in passato sostenuto che l'attività di supporto al RUP costituisca attività professionale in proprio (cfr. delibera Anac n. 207 del 13 marzo 2019, pubblicata sul sito istituzionale). Inoltre, di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la natura giuridica di tale attività, ritenendo che essa si configuri come appalto di servizi (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 237), in quanto consistente in un'obbligazione nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). Per il Tribunale amministrativo ne deriva che “il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore” (Cons. Stato, Sezione V, sent. n. 2730/2012)”. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto anche di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che inquadra tale attività nell'ambito del contratto di appalto, si ritiene che l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire ad una carenza di competenze e professionalità all'interno dell'amministrazione, possa essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il

soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente".

Pillola n. 5

A seguito dell'adozione del d.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità, previste dal d.lgs. n. 39/2013, si applicano anche alla figura del direttore dei servizi socio sanitari, ove previsto dalle leggi regionali.

Riferimenti:

Art. 4 del d.lgs. n. 171/2016: *"In materia di inconfiribilità e di incompatibilità, si applicano all'incarico di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto, dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti".*

Delibera 1185 del 9 novembre 2016: *"E' stato emanato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, contenente disposizioni in materia di conferimento di incarichi di vertice nelle aziende sanitarie locali, comunque denominate. All'art. 4 del decreto è statuito che «In materia di inconfiribilità e incompatibilità, si applicano all'incarico di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti.». L'ufficio ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che, dall'entrata in vigore il 18.09.2016, le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 siano state estese anche alla figura del direttore dei servizi socio-sanitari, pur non essendo stata integrata la disciplina con gli opportuni riferimenti. Nonostante l'articolo faccia riferimento alle "disposizioni vigenti", che non prevedono cause di inconfiribilità e incompatibilità per il direttore socio-sanitario, si ritiene che non vi sia altra interpretazione della norma differente dall'ampliamento delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 anche alla carica di direttore socio-sanitario". Pertanto l'Autorità ha deliberato "l'applicazione anche alla figura del direttore dei servizi socio sanitari, ove previsto dalle leggi regionali, delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità, previste dal d.lgs. n. 39/2013, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 171/2016".*

Pillola n. 6

Gli incarichi dirigenziali - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario, rientrano nella definizione di "incarichi dirigenziali interni e esterni" di cui all'art. 1, co. 2 lett. j) e k) del d.lgs. n. 39/2013.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. j), del d.lgs. n. 39/2013: *"per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione".*

Art. 1, co. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013: *"per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".*

Delibera n. 1146 del 25 settembre 2019: *"La constatazione che il legislatore abbia optato per una restrizione del perimetro soggettivo di applicazione, nel contesto sanitario, rende necessaria una digressione sulla ratio sottesa a tale scelta. La ragione risiede nel particolare assetto della dirigenza medica e sanitaria (veterinaria, chimica, farmacista, biologa, psicologa e fisica). In tale ambito, tutti i soggetti menzionati sono formalmente inquadrati come dirigenti, iscritti in un unico ruolo, a prescindere, cioè, dall'effettivo svolgimento di incarichi di direzione di strutture semplici-complesse. La qualifica dirigenziale, in ambito sanitario, è, cioè, automaticamente connessa alla professionalità degli operatori nell'intento di attribuire loro una spiccata autonomia*

operativa oltre che la libertà di autodeterminarsi nelle scelte professionali. Al contrario, la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (art. 1, co. 2 lett. j). Orbene, non è sufficiente il mero possesso formale della qualifica dirigenziale per essere sottoposti al regime de qua; basti, infatti, pensare che incarichi dirigenziali quali, a titolo esemplificativo, quelli di studio o di staff non sono ricompresi nel perimetro di applicazione del d.lgs. n. 39/2013. Il legislatore, nella volontà di restringere l'applicazione della disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali aventi le caratteristiche di cui sopra e consapevole della specificità dell'ambito sanitario, ha ritenuto che, in tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al Direttore Generale dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario [...]. Dunque, alla luce della normativa di settore, si può affermare che la formale attribuzione della qualifica dirigenziale ad ogni medico per ciò che concerne l'esercizio della professione non determina, specularmente, l'attribuzione ad essi di poteri gestori circa l'andamento, la gestione e il funzionamento dell'azienda [...]. In altre parole, ai fini della normativa in questione solamente il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono ritenuti titolari di competenze gestorie e, dunque, inclusi nelle preclusioni e i limiti del d.lgs. n. 39/2013. Tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologi ecc.) sono esclusi dall'ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità [...]. Tanto premesso, tale limitazione soggettiva del perimetro applicativo della disciplina del d.lgs. è giustificabile e ragionevole alla luce del principio costituzionale di eguaglianza solo avuto riguardo alle specificità sopra descritte. Nelle aziende ospedaliere (quale genus di molteplici species di enti), infatti, non operano solo dirigenti medici- farmacisti- biologi- veterinari bensì una serie di professionisti necessari e funzionali al corretto svolgimento dell'attività sanitaria. Si pensi agli addetti agli uffici deputati alla gestione del personale e del trattamento economico ovvero agli Avvocati incardinati negli uffici legali oppure ai responsabili degli uffici che si occupano di curare le relazioni istituzionali o con il pubblico o, ancora, agli esperti informatici e al personale dei dipartimenti "affari generali". Tali soggetti non sono sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico- sanitaria e neppure godono dello speciale regime di autonomia operativa e gestionale. Orbene, rispetto ad essi valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 39/2013: se essi sono titolari di competenze di amministrazione e gestione svolgono, allora, incarichi dirigenziali rientranti nella categoria di cui all'art. 3, co. 1 lett. c), del d.lgs. n. 39/2013. Diversamente argomentando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dirigenti tecnico-amministrativi che operano nel contesto sanitario e quelli di altre pubbliche amministrazioni".

Delibera n. 713 del 4 agosto 2020: "Gli incarichi svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario nazionale - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria - sono sottoposti ai limiti e alle preclusioni in materia di inconferibilità e incompatibilità; perciò i dirigenti tecnico-amministrativi, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere, sono sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 39/2013".

Pillola n. 7

Ai fini della causa di inconferibilità di incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 prevista in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, non rileva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione della natura di strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione di detta causa.

Riferimenti:

Art. 3 del d.lgs. n. 39/2013: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (lettera così modificata dall'art. 1 della legge n. 35 del 2022)
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale".

Orientamento n. 54 del 3 luglio 2014: *“Non rileva ai fini dell’inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206)”.*

Parere n. 78 del 21 ottobre 2015: *“Alla base delle pronunce dell’Autorità vi è la considerazione che nell’ambito del d.lgs. 39/2013 l’inconferibilità costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. Il fine perseguito dal legislatore è, infatti, quello di evitare che l’esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione. L’inconferibilità, quindi, non costituisce una misura di natura sanzionatoria penale o amministrativa [...]. Si tratta, in altri termini, di una condizione soggettiva del reo conseguente ad una valutazione compiuta ex ante direttamente dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione. Corollario delle considerazioni sopra esposte è che la disciplina dell’art. 166 c.p., comma 1, la quale estende gli effetti della sospensione condizionale della pena principale anche a quella accessoria, non si applica all’inconferibilità in esame, non costituendo la stessa una pena accessoria.*

Né l’orientamento dell’ANAC si pone in contrasto con l’art. 166 c.p., comma 2, [...] in quanto per le ragioni sopra dette la disciplina in esame è autonoma e distinta rispetto a quella posta dall’art. 166 c.p. Tanto è vero che è lo stesso legislatore a prevedere l’inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, riconducendo l’effetto preclusivo anche a sentenze non passate in giudicato, senza escluderlo in caso di sospensione condizionale della pena”.

Delibera n. 1292 del 23 novembre 2016: *“La natura dell’inconferibilità, chiarita più volte dall’Autorità (orientamenti nn. 54 e 58 del 2014) concerne non tanto la categoria delle misure di natura sanzionatoria penale o amministrativa, quanto, piuttosto, la condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale al Capo I, titolo II, libro II (“Dei delitti contro la pubblica amministrazione”).*

Tale istituto, pensato dal legislatore come fondamentale strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione, non configurandosi come pena accessoria, è pertanto esente dall’applicazione della disciplina contenuta all’art. 166 c.p.

Tale linea interpretativa poggia sulla considerazione che l’inconferibilità, giacché preposta al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio, non costituisce sanzione o effetto penale della condanna, ma conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche nella Pubblica Amministrazione o per il loro mantenimento. Nel parere n. 78 del 21 ottobre 2015, pubblicato sul relativo sito [...] l’Autorità precisa che “la finalità sottesa all’istituto è quella di evitare che l’esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.” e pertanto “non rileva ai fini dell’inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte Cost., 31 marzo 1994 n. 118; Corte Cost., 3 giugno 1999, n. 2016)”. Si tratta della medesima ratio sottesa ad altri istituti, quali quelli della decadenza di diritto da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati (art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” come sostituito dall’art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 recante “Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”) in cui il legislatore, operando la propria valutazione discrezionale ex ante, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva. L’intervento della condanna penale, in altri termini, mette in pericolo interessi connessi all’amministrazione esponendola cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell’impiegato nell’ufficio, concernente la “credibilità” dell’amministrazione presso il pubblico che può rischiare di essere incrinata dall’ “ombra” gravante su di essa, a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera. L’impostazione interpretativa dell’Autorità è avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Corte Cost. Sent. n. 236/2015) che, nel respingere le censure di incostituzionalità relative alla disciplina della sospensione di diritto dalle cariche per gli amministratori di enti locali che hanno riportato una condanna non definitiva per reati contro la P.A. (art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 235 del 2012), ha escluso la natura sanzionatoria delle misure che precludono il mantenimento di determinate cariche pubbliche in conseguenza di condanne penali. La pronuncia su indicata conferma la tesi sposata dall’Autorità in ordine a tale fattispecie, sostenendo che “Tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento: non si tratta, osserva la Corte, «di irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l’ufficio pubblico elettivo” (sentenza n. 295 del 1994), nell’ambito

di quel potere di fissazione dei "requisiti" di eleggibilità, che l'art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore» (sentenza n. 25 del 2002)". Si ritiene pertanto che la concessione del beneficio della sospensione condizionale non costituisce eccezione al regime dell'inconferibilità che trova comunque applicazione anche nel caso in cui sia disposta la sospensione".

Delibera n. 427 del 14 settembre 2022: *"In via preliminare, si rileva che il periodo di inconferibilità individuato dall'art. 3 d.lgs. 39/2013 - come affermato nella delibera Anac n. 1292 del 23 novembre 2016 e riconfermato dalla delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019 - non si configura come una misura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, quanto piuttosto come uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione, preposto al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio e pertanto esso si applica anche nei confronti del dipendente che abbia riportato una condanna penale la cui pena sia stata sospesa ex art. 166 c.p.. Tale impostazione ha ottenuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa, tanto nella sentenza n. omissis resa dal TAR di omissis quanto nella sentenza n. omissis resa dal Consiglio di Stato in conferma del precedente TAR (cfr. parte in fatto) omissis. In particolare, il TAR ha annullato (e il Consiglio di Stato confermato l'annullamento) l'atto di demolizione emesso dal soggetto condannato, proprio facendo leva sul disposto di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 che ha reso la sua nomina nulla. Il Collegio di primo grado, rispetto allo specifico aspetto in esame, ha ritenuto che "non si vede quale rilievo possa assumere, a fronte di una norma, evidentemente disegnata per preservare i principi d'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa di vertice degli enti (per quel che qui viene in considerazione) locali, nonché chiaramente ispirata alla finalità della prevenzione generale, rispetto ad ulteriori reati, della stessa natura di quelli, per i quali opera l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali, ivi prevista, la circostanza che la pena sia stata, o meno condizionalmente sospesa". Con specifico riguardo al divieto che la pena condizionalmente sospesa funga da motivo ostativo all'accesso al pubblico impiego (contenuto nel 2° comma dell'art. 166 del c.p.), il TAR stesso ha precisato che la citata disposizione del codice fa salvi "i casi specificamente previsti dalla legge" e che, dunque, segnatamente il citato d.lgs. n. 39/2013 sia da ritenersi tale, costituendo una deroga, ammessa dalla legge, alla regola generale. Si richiama, in tal senso e per analogia, anche quanto sancito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 27297 del 2019, ove si è precisato che il beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende alle sanzioni amministrative accessorie (nel caso di specie, si è ritenuto pienamente operativo il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 riguardo alla sospensione della patente di guida). Principio analogo, allora applicato all'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, era stato già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 34297 del 2007 ritenendo che il beneficio della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative o, come nel caso di specie, alle c.d. conseguenze extrapenali".*

Pillola n. 8

Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, ivi incluso quello di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dovendo considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile.

Riferimenti:

Delibera Anac n. 445 del 27 maggio 2020: *"Tuttavia, ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo. Il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile. Tale interpretazione è necessaria per rispettare in concreto la misura fissata dal legislatore, al fine di evitare facili elusioni. L'interesse pubblico alla tutela dell'immagine e all'imparzialità dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità".*

Delibera n. 427 del 14 settembre 2022: *“In secondo luogo, la ricostruzione di parte non tiene conto di un altro principio espresso dall’ANAC rispetto alla durata dei periodi interdittivi in materia di inconfiribilità. Si fa, cioè, riferimento alla delibera n. 445/2020 dove l’ANAC ha sancito che “nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconfiribile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell’incarico inconfiribile”. Tale interpretazione si è resa necessaria per tutelare in concreto il rispetto della misura fissata dal legislatore, al fine di evitare facili elusioni mediante l’assunzione di condotte omissive da parte dei soggetti coinvolti. L’interesse pubblico alla tutela dell’immagine e all’imparzialità dell’azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs. 39/2013, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconfiribilità. Orbene, considerando che il legislatore, con la disposizione di cui all’art. 3 del d.lgs. 39/2013, ha individuato un periodo nel quale ha evidentemente valutato inopportuno, dal punto di vista della tutela della funzione amministrativa, lo svolgimento di incarichi di natura dirigenziale da parte di soggetti che abbiano commesso o che siano sospettati di infedeltà, perché raggiunti da provvedimenti di condanna penale, seppur non definitivi, e considerando che nel caso oggi in esame i soggetti interessati non sono mai cessati dalle funzioni, appare ragionevole applicare lo stesso principio espresso dall’Autorità nella delibera sopra citata, in virtù dei principi eguaglianza e ragionevolezza, trattandosi in entrambi i casi di fattispecie di inconfiribilità (anzi, il caso dell’inconfiribilità ex art. 3 del d.lgs. 39/2013 appare per sua natura più grave degli altri discendendo da una condanna penale)”.*

Pillola n. 9

L’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione nel caso in cui l’attività professionale svolta dal soggetto interessato sia di carattere occasionale e non sia contraddistinta dai requisiti della continuità e della stabilità.

Riferimenti:

Art. 9 del d.lgs. n. 39/2013: *“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”.*

Orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014: *“Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l’inconfiribilità o l’incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche”.*

Delibera n. 613 del 31 maggio 2016: *“Ebbene il [...] rapporto di consulenza e patrocinio legale, aggiudicato all’esito di regolare procedura di evidenza pubblica e attribuito per la durata di un anno non può certo ascrivere alla categoria della prestazione lavorativa di tipo occasionale, avendo esso, invece, il carattere della continuità e della stabilità. Soccorre sul punto una parte maggioritaria della giurisprudenza amministrativa (da ultimo T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197, 16 luglio 2014, n. 1383; Cons. St., sez. V, n. 2730/2012; sez. V, 29 gennaio 2018, n. 263; Corte dei conti, sez. controllo Basilicata, delibera 3 aprile 2009, n. 19/2009/par e, altresì, quest’Autorità con la determina 7 luglio 2011, n. 4), secondo cui si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l’affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell’amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può comprendere la difesa giudiziale ma in esso non si esaurisca [...] Orbene, dalle considerazioni che precedono, il servizio legale affidato [...], con procedura di evidenza pubblica per un anno che non si esaurisce solo nella difesa*

dell'Ente[...] in giudizio, può ben essere annoverato in un'attività professionale stabile di consulenza legale e, pertanto, alla stessa non trova applicazione il principio affermato dall'ANAC con il citato orientamento n. 99/2014".

Delibera n. 630 del 15 settembre 2021: *"Sulla base degli elementi sopra indicati relativi alla quantità e qualità dei precedenti rapporti professionali intercorsi tra la professionista interessata e l'ente locale, si ritiene che l'attività svolta dall'omissis assuma rilievo come attività professionale di tipo stabile e continuativo".*

Delibera n. 635 del 15 settembre 2021: *"Alla luce di tali risultanze istruttorie e in considerazione delle caratteristiche del precedente rapporto professionale intercorso tra il soggetto interessato e l'ente locale – in particolar modo per il fatto che l'interessato appare aver espletato un unico incarico professionale a favore dell'ente – appare che l'attività svolta dall'omissis possa essere definita quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, continuità e coordinazione".*

Pillola n. 10

Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa, alla luce dell'analisi concreta delle funzioni ad essa connesse, non sia riconducibile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettere j) e k) del d.lgs. n. 39 del 2013.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. j) del d.lgs. n. 39/2013: *"per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione".*

Art. 1, co. 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013: *"per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".*

Art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013: *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili [...] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico".*

Delibera n. 580 del 28 luglio 2021: *"Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. n. 39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa non assimilabile ad incarico dirigenziale presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un comune nella stessa regione".*

Delibera n.105 del 2 marzo 2022: *"Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora un incarico di responsabilità, alla luce dell'analisi concreta delle funzioni ad esso connesse, non sia assimilabile".*

Pillola n. 11

Non si applica l'art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013 al titolare di un contratto di collaborazione con un ente di diritto privato in controllo pubblico, il quale non esercita i poteri e le competenze di gestione e amministrazione tipiche degli incarichi dirigenziali, per come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k) del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti:

Art. 1, co. 2, lett. j), del d.lgs. n. 39/2013: *“per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”.*

Art. 1, co. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013: *“per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.*

Art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013: *“Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili [...] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico”.*

Delibera n. 286 del 14 giugno 2022: *“L'ANAC ha potuto analizzare, a seguito di specifica richiesta di integrazione istruttoria, il contratto di lavoro stipulato tra il omissis e la dott.ssa omissis, il quale sembrerebbe confermare le deduzioni presentate dalla parte. Dall'intera attività istruttoria condotta è emerso, dunque, che l'interessata è legata al omissis da un rapporto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nella prestazione di un'attività tecnica e specialistica di supporto agli organi decisori. Questi ultimi sono, a mente dell'art. 4 dello regolamento di funzionamento del omissis: l'assemblea omissis, l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione. A tali soggetti, oltre gli ordinari poteri di rappresentanza e amministrazione in senso lato della società, spettano, più dettagliatamente, tutte le decisioni concernenti il omissis. È compito, invece, dell'Ufficio di omissis e del suo responsabile (dott.ssa omissis) svolgere le attività di natura tecnica ed operativa, assicurando il necessario supporto alle funzioni e alle attività decisionali svolte dai citati organi. In particolare, dalla lettura del contratto di lavoro ex art. 2229 c.c. si apprende che, a titolo esemplificativo, oggetto della prestazione della dott.ssa omissis è: “omissis”. Pertanto sembrerebbe confermato quanto dedotto dalla parte in merito all'assenza di quei poteri decisionali tipici della dirigenza, apparendo, piuttosto, un incarico implicante l'esercizio di attività di supporto tecnico, professionale e specialistico rispetto alle decisioni e alla gestione del omissis spettante ad altri soggetti. Tuttavia le competenze di supporto e sostegno all'operato degli organi decisori del omissis potrebbero assumere rilievo rispetto alla seconda parte delle definizioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. j) e k) del d.lgs. n. 39 del 2013, che determinano l'operatività del decreto legislativo anche nei confronti de “gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (...)”.*



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

*Elaborazione di "pillole" esplicative in materia di
gestione e prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi*

La sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, è legata alla funzione amministrativa svolta da un soggetto che partecipi, prenda parte, intervenga o influenzi in qualche modo le decisioni nell'ambito di un procedimento amministrativo. Le situazioni di conflitto di interessi si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali.

Si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Riferimenti:

Art. 6-bis della legge n. 241/1990: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".*

Art. 6 del d.P.R. n. 62/2013: *" 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Art. 7 del d.P.R. n. 62/2013: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*

PNA 2019: *"La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.*

...le disposizioni sul conflitto di interessi...fanno riferimento a un'eccezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico".

La vigilanza sulle singole ipotesi di conflitto di interessi, così come sul rispetto nel merito del Codice di comportamento in generale, è rimessa all'Amministrazione di appartenenza, come chiarito anche nelle Linee Guida ANAC sui Codici di comportamento.

Riferimenti:

Art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001: *"Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina".*

Art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013: *"La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni".*

PNA 2019: *"Si raccomanda alle amministrazioni di individuare all'interno dei PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale".*

Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, adottate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, par. 16: *"La vigilanza sulla effettiva attuazione delle regole contenute nel codice di comportamento, che, come già chiarito, contribuiscono, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle misure di prevenzione del rischio (cfr. infra §. 6) è svolta all'interno delle amministrazioni con la cooperazione di una pluralità di soggetti che, a diversi livelli, esercitano il controllo al fine di garantire in concreto il rispetto degli obblighi e dei doveri indicati nel codice.*

In particolare, la vigilanza è posta in primo luogo in capo ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura (art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013) per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità. Si rammenta che il dirigente riceve le comunicazioni dei dipendenti assegnati al proprio ufficio, riguardanti i rapporti intercorsi con soggetti privati e le situazioni di conflitto di interesse e decide sull'obbligo di astensione (artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013), adottando i conseguenti provvedimenti. La vigilanza del dirigente è implementata attraverso una adeguata articolazione, che consenta ai dipendenti di svolgere le attività assegnate a ciascuno nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, cui sono ispirati i doveri di comportamento. A tal fine, il dirigente promuove la conoscenza del codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo. Favorisce inoltre la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel PTPCT. Il dirigente attiva le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità, in conformità a quanto previsto all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 13 del d.P.R. 62/2013, dandone comunicazione all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD). Il responsabile della struttura, inoltre, segnala tempestivamente all'UPD i casi di violazione del codice per i quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Il dirigente provvede anche a comunicare l'illecito all'autorità giudiziaria penale o alla Corte dei conti (art. 13, co. 8, del d.P.R. n. 62/2013). Il dirigente nella valutazione individuale del dipendente tiene conto anche delle eventuali violazioni del codice di comportamento emerse in sede di vigilanza. Il controllo sul rispetto del codice di comportamento, nonché sulla mancata vigilanza da parte dei dirigenti è svolto dal superiore gerarchico/organo sovraordinato".

Delibera Anac n. 158 del 2022: *"L'accertamento nel merito delle singole situazioni fattuali di possibile conflitto di interessi è rimessa ai soggetti preposti all'interno delle singole Amministrazioni, così come è rimessa agli stessi, più in generale, la vigilanza sul rispetto degli stessi codici di comportamento (cfr. in questo senso chiaramente l'art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013; cfr. anche le Linee Guida Anac sui Codici di comportamento adottate con delibera n. 177 del 2020, in particolare par. 16)".*

Pillola n. 3

In materia di conflitto di interessi l'ANAC non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, in forma di ausilio all'operato di ciascun ente. Le singole amministrazioni restano quindi sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti.

Riferimenti:

Relazione al Parlamento del 2018, pag. 83): l'Autorità *"non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa e si svolge, quindi, in forma di ausilio all'operato di ciascun ente; da ciò deriva che le singole amministrazioni restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti.*

Invero, l'Autorità non ha poteri di valutazione dell'esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull'applicazione della normativa, restando in capo all'amministrazione la verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi"(cfr. PNA 2019, pag. 49-50).

PNA 2019: *"ANAC non ha poteri di valutazione dell'esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull'applicazione della normativa. Spetta, invece, all'amministrazione la verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi"*.

Pillola n. 4

Il ruolo dell'ANAC è preminentemente quello di fornire supporto alle singole amministrazioni nell'individuazione dei rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di suggerire alcune misure, organizzative e procedurali, di prevenzione e gestione delle stesse, la cui effettiva e definitiva configurazione è rimessa alle singole amministrazioni che provvedono a inserirle nei propri PTPCT, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto.

Relazione al Parlamento del 2022, pag. 328: *"ANAC svolge da sempre un'attività preminentemente collaborativa nei confronti delle amministrazioni chiamate a prevenire, vigilare e risolvere gli eventuali conflitti di interesse che riguardano i loro funzionari. In questo contesto il ruolo dell'ANAC è preminentemente quello di fornire, attraverso la definizione di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, un supporto alle singole amministrazioni nell'individuazione dei rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di suggerire alcune misure, organizzative e procedurali di prevenzione e gestione delle stesse, la cui effettiva e definitiva configurazione è rimessa alle singole amministrazioni che provvedono a inserirle nei propri PTPCT, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto"*.

I principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 51 dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche con riferimento alle commissioni di concorso/valutazione, nell'ambito dello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Con la delibera ANAC n. 25 del 2020 sono state fornite indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Riferimenti:

Art. 51 del Codice di procedura civile: *"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore".

Art. 52 del Codice di procedura civile: *"Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo".*

Delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020: *"In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile".*

Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 51e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica).

Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso [...] Sull'applicazione in ambito concorsuale dell'art. 51 c.p.c., la giurisprudenza amministrativa

è intervenuta univocamente affermando il principio secondo cui “..le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (...), rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa.” (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435) [...] L’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858) [...] i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601); [...] quanto ai c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari non comporta l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420); [...] la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.) (Cons. Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628); [...] perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, transcendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628); [...] sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173)”.

Pillola n. 6

L'accertamento di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali, previste nel TUEL, non rientra tra le competenze dell'ANAC.

Riferimenti:

Art. 6-bis della legge n. 241/1990: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.*

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 4 novembre 2015: *“l’Autorità riterrebbe opportuno un intervento del legislatore diretto a rivedere tutte le disposizioni, contenute nel TUEL e in altri testi normativi, che risultino non più coerenti con*

la disciplina introdotta dal decreto 39, in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici e cariche elettive di regioni ed enti locali; particolare urgenza sembra, comunque, rivestire l'abrogazione esplicita dell'art. 67 del TUEL.

Infine, per le ragioni sopra evidenziate, si auspica, altresì, l'integrazione della disciplina di cui all'art. 78 del TUEL, al fine di garantirne l'effettiva applicazione.

Resta fermo che quanto alla contestazione delle cause di incompatibilità o della situazione di conflitto di interesse previste nel TUEL, questa Autorità non ha alcuna competenza, salvo che non risultino integrati anche gli estremi per l'applicazione della disciplina del d.lgs. 39/2013, rispetto alla cui applicazione è espressamente riconosciuto dall'art. 16 un potere di vigilanza dell'Anac".